

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 33

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TREMAGLIA, ALMIRANTE, DE MARZIO, ABELLI, BAGHINO, BOLLATI, BORROMEO D'ADDA, CALABRO', CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, d'AQUINO, DEL DONNO, DELFINO, di NARDO, FRANCHI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MANCO, MENICACCI, MICELI VITO, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, PAZZAGLIA, RAUTI, ROBERTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRANTINO, TRIPODI, VALENSISE**

*Presentata il 5 luglio 1976*

### Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ripresentiamo alla vostra attenzione la presente proposta di legge che nella passata legislatura aveva il n. 553, ma che non venne mai esaminata né dalla competente Commissione e tanto meno, dall'Assemblea. Eppure il principio che si intende affermare ed i problemi che si cercano di risolvere attengono alla piena applicazione della nostra Costituzione per quanto concerne il diritto di ogni cittadino italiano, dovunque si trovi, di poter esercitare l'elettorato attivo.

Quanto avemmo a scrivere nella scorsa legislatura è ancor oggi pienamente valido e di stretta attualità, per cui riproponiamo alla attenzione degli onorevoli colleghi nella sua integralità sia il testo dell'articolo sia quello della relazione.

\* \* \*

Il problema di far partecipare alle consultazioni elettorali i cittadini italiani che si trovano all'estero è stato posto all'atten-

zione del Paese sin dal momento in cui la emigrazione di massa portò, oltre confine, centinaia di migliaia di connazionali.

Già nel 1908, a Roma, al primo congresso degli Italiani all'estero venne affacciato il tema della rappresentanza nel Parlamento italiano delle collettività di oltre frontiera.

Le idee ed i propositi accennati in quella occasione furono ulteriormente approfonditi, nel 1911, al secondo congresso che ebbe luogo, a Roma, sotto la presidenza di uomini come Vittorio Scialoja, Antonio Salandra, Ferdinando Martini.

L'argomento venne ripreso dopo la prima guerra mondiale e, nel 1919, il congresso delle collettività italiane all'estero espresse la viva aspirazione dei cittadini residenti fuori dai confini della Patria, di essere presenti nei massimi organi che determinano la politica dell'Italia almeno con una « rappresentanza consultiva ».

Anche nel Congresso coloniale, sempre nel 1919, il tema fu discusso, e venne ap-

provato un ordine del giorno con cui si facevano voti al Governo perché si rendesse possibile che una rappresentanza elettiva degli italiani all'estero entrasse a far parte delle due Camere. Sempre in quello stesso anno l'onorevole Sifola, alla Camera, presentava un'interrogazione per conoscere quali fossero, in merito, gli intendimenti del Governo. Il senatore Sforza, allora sottosegretario, dichiarò « di non poter dare alcun affidamento al riguardo ».

Successivamente, nel 1921, venne nominata una Commissione, presieduta da Vittorio Emanuele Orlando, per elaborare delle norme di attuazione alle direttive comprese nel decreto legge del 13 novembre 1911, n. 2205, cioè il testo unico per l'emigrazione, al fine di dare una rappresentanza — limitata alla forma consultiva — agli italiani all'estero con la creazione di un organismo composto dai delegati delle principali collettività italiane di oltre frontiera. La Commissione Orlando affrontò i problemi tanto della nomina dei rappresentanti attraverso consultazioni elettorali, quanto quelli della competenza e dei poteri di questa rappresentanza nei confronti del Governo. La Commissione lavorò, con alterne vicende, sino al 1925 quando il Consiglio superiore della emigrazione affidò l'incarico ad altre due commissioni di rielaborare la materia anche in relazione alla mutata situazione politica del Paese.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale il problema del voto e della rappresentanza degli italiani all'estero vennero ripresi in esame.

Nel 1946 la rivista *Italiani nel Mondo* organizzò a Roma il I Congresso nazionale dell'Emigrazione, in cui furono trattati specificatamente questi problemi.

Il tema venne dibattuto anche durante i lavori dell'Assemblea costituente e, da più parti, si prospettò l'opportunità di rendere esplicito, nella Carta costituzionale, il diritto per gli italiani all'estero di avere una propria rappresentanza nel Parlamento. Questa tesi si concretizzò in una precisa iniziativa del deputato Piemonte che propose di aggiungere alla prima parte del secondo comma di quello che è oggi l'articolo 48 della Costituzione, le seguenti parole: « ed è esercitato anche dal cittadino all'estero » per cui, se l'emendamento fosse stato accolto, il testo sarebbe risultato nella seguente formulazione: « Il voto è personale ed eguale, libero e segreto, ed è esercitato anche dal cittadino all'estero ».

Va sottolineato che l'emendamento Piemonte venne respinto non tanto per ragioni

di merito, quanto per la impossibilità di garantire l'esercizio di voto al cittadino all'estero con quelle forme e modalità che si stavano, proprio allora, elaborando per le consultazioni elettorali sul territorio della Repubblica.

Dopo le elezioni generali del 1948, nella I legislatura il problema non venne proposto all'attenzione delle Camere ma, con la II legislatura l'esigenza e l'opportunità di rendere effettivo questo esercizio, prese forma in specifiche proposte di legge che si richiamavano tutte, e giustamente, non solo alla lettera ma anche ai principi contenuti nell'articolo 48 della Costituzione ove è dichiarato: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età... Il voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge ».

In ordine cronologico, la prima proposta di legge, venne presentata dai senatori del gruppo del Movimento sociale. A questa, altre ne susseguirono negli anni e, sino ad oggi, si sono avute complessivamente, con questa che sottoponiamo alla valutazione degli onorevoli colleghi, sedici proposte di iniziativa parlamentare di cui otto del Movimento sociale italiano.

Con il passare degli anni, dalla Costituente in poi, molte remore ed incertezze di carattere tecnico cedevano il passo di fronte alla consapevolezza che le più incidenti difficoltà connesse all'esercizio del diritto di voto per tutti i cittadini erano superate dai nuovi mezzi tecnici, dalla velocità delle comunicazioni che hanno portato sulla soglia di casa nostra — poche ore di volo — paesi che nel 1908, data dalla quale abbiamo prese le mosse in questo *excursus* storico, si trovavano a settimane e settimane di distanza.

Il problema del voto, durante questi ventiquattro anni di vita del Parlamento Repubblicano, oltre che nelle citate sedici proposte di legge, ebbe spesso riscontro nelle discussioni sui vari stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, nonché, in altre occasioni, come nella discussione in Assemblea delle norme per la elezione della Camera dei deputati quando, nel 1956, il Ministro dell'interno dell'epoca onorevole Tambroni, rispondendo ad una specifica richiesta del deputato Almirante, ebbe ad esprimersi in questi termini: « Il problema non si agita da oggi,...; noi sappiamo che il problema si è posto sempre: prima dell'ultima guerra ed anche prima della penultima. E basta leggere la storia del Parlamento per vedere che

questo problema è stato sollevato sin dai primordi dell'attività legislativa. Non lo si è potuto risolvere. Vi sono ragioni serie che non vorrei ripetere ed elencare per non annoiare la Camera; ma desidero dire che il Governo non è alieno dal considerare la possibilità di inserire in una consultazione elettorale politica quei cittadini italiani che, pur risiedendo in terra straniera, hanno conservato la loro qualità di elettori, che sono regolarmente iscritti ».

La difficoltà di ammettere all'esercizio del diritto di voto i cittadini all'estero non risiede, dunque, nella mancanza di norme giuridiche perché la Costituzione ha ben disposto con l'articolo 48 che tutti i cittadini hanno diritto di votare senza alcuna limitazione o discriminazione per quanto concerne il requisito della residenza. Le difficoltà risiedono talvolta nella carente volontà politica, perché, nonostante le promesse e gli impegni formali, le affermazioni del Ministro Tambroni come quelle del Presidente del Consiglio onorevole Andreotti nel dibattito sulla fiducia, non si è mai posto mano in termini seri e d'approfondimento degli ostacoli « tecnici » che sono stati in questi anni i « pretesti » per coprire l'inerzia o l'ostilità politica al diritto di voto di cinque milioni di italiani sparsi nel mondo. Quindi, per togliere ogni equivoco, affrontiamo i problemi tecnici che indubbiamente, sia chiaro, esistono e sono di complesse dimensioni, ma vanno subito posti e debbono essere finalmente risolti.

Prima difficoltà di natura tecnica quella della scelta fra le possibili soluzioni cui si deve ricorrere, per consentire l'esercizio del voto a cittadini all'estero, cioè: a) votare presso seggi istituiti nelle sedi delle rappresentanze diplomatico-consolari; b) votare per procura; c) votare per corrispondenza.

\* \* \*

Esaminiamo i vantaggi e gli svantaggi di questi tre sistemi e, procedendo per esclusione, dobbiamo subito dire che il voto per procura — che sul piano dell'attuazione sarebbe il più semplice perché verrebbe esercitato sul territorio della Repubblica da un procuratore del connazionale all'estero — non può essere attuato nel nostro sistema in quanto vi ostano principi di carattere costituzionale.

Partendo dall'articolo 48 della Costituzione ove è detto che il voto deve essere personale, libero e segreto, quello per procura — proprio perché è per procura — non è per-

sonale, essendo il suo esercizio affidato a persona diversa dal titolare del diritto; non è libero, in quanto il procuratore può essere un messo infedele dell'elettore e votare per un simbolo o per una persona diversi da quelli voluti con l'aggravante dell'impossibilità di effettuare alcun controllo sulla puntuale esecuzione del mandato affidato; non è segreto, in quanto per lo meno due sono le persone obbligate a conoscerlo.

Per le ragioni suddette riteniamo che non possa accogliersi questo sistema, pur riconoscendo la praticità di tale mezzo di partecipazione alla consultazione elettorale che richiederebbe soltanto l'invio del certificato elettorale all'estero (ed anche questa formalità potrebbe essere superata facendo consegnare il certificato direttamente al procuratore se preventivamente indicato dall'elettore all'ufficio del comune), una procura con firma autenticata dalla rappresentanza diplomatico-consolare territorialmente competente ed una lettera diretta al procuratore con le istruzioni per il voto.

\* \* \*

Vediamo, ora, l'altra soluzione, quella della votazione presso seggi istituiti nelle sedi delle nostre rappresentanze all'estero eseguita direttamente dall'elettore riconosciuto e legittimato dal presidente di seggio. Dal punto di vista costituzionale e delle leggi che regolano l'esercizio di voto in Italia è senz'altro il più perfetto dato che il voto mantiene le sue caratteristiche fondamentali di personale, libero e segreto.

A questa soluzione si sono costantemente richiamate tutte le proposte di legge sinora presentate davanti ai due rami del Parlamento ma, nessuna, — comprese quelle finora presentate dal Movimento sociale — dopo aver affermato il principio dell'esercizio del diritto di voto per il cittadino all'estero, ha dato qualche indicazione circa il modo, i tempi e i criteri per la sua pratica attuazione. Ciò, a nostro giudizio, sta a significare che tutti i proponenti avevano già recepito le difficoltà pratico-organizzative insite in questo tipo di votazione fuori dei confini della patria. Tale riserva mentale, chiamiamola pur così, diventa esplicita nella proposta di legge a firma dei senatori Pella ed altri, presentata nella V Legislatura dove all'ultimo articolo è detto: « Con decreto da emanarsi dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri,

saranno dettate le norme per l'attuazione ed entrata in vigore della presente legge ».

In altre parole, ci sembra di poter dire, che i proponenti avevano tanto ben vista ed intesa l'insormontabile difficoltà di rendere funzionale questo sistema di votazione, da condizionare l'entrata in vigore della legge stessa, alla capacità dell'Esecutivo di risolvere il *rebus* tecnico-organizzativo che comporta.

Che si tratti di un problema dalle molte incognite bastano le seguenti considerazioni: in località ad alto addensamento dei nostri connazionali — ad esempio in Argentina — dove, secondo i dati più recenti del Ministero per gli affari esteri, ci sono oltre 1.300.000 connazionali di cui presumibilmente elettori 1.000.000, il problema organizzativo diventa oltremodo difficoltoso. Visto che ad ogni seggio sono mediamente iscritti 800 elettori, nella sola Argentina si dovrebbero istituire almeno 1.250 seggi che, certamente, non troverebbero capienza nelle sedi dei nostri consolati e dell'ambasciata. Se rapportiamo la necessità di istituire seggi in tutto il mondo e, presupponendo che su oltre 5.000.000 di connazionali all'estero vi siano potenzialmente 4.000.000 di elettori, si dovrebbero prevedere circa cinquemila seggi.

In secondo luogo si dovrebbero trovare altrettanti presidenti di seggio con un adeguato numero di scrutatori. Questo problema forse potrebbe essere risolvibile nell'ambito stesso delle nostre collettività nei più grandi centri, ma insolubile là dove vi sia una decina di connazionali...

Ammettendo che si possa trovare una qualche soluzione a questi aspetti strettamente tecnici, resta il fatto che l'elettore, per votare, deve recarsi al seggio elettorale. Questo fatto comporta due inconvenienti: da un lato molti elettori risiedono lontano, ed anche molto lontano, dai seggi e probabilmente rinunceranno al viaggio e, dall'altro, nei grandi centri, vi saranno affollamenti, davanti alle sedi delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari, di migliaia di persone.

A questo punto, specie in relazione agli affollamenti, si pone la domanda: le autorità del posto lo consentirebbero? Si tratta di un problema di ordine pubblico, di non scarsa rilevanza, tenendo, poi, presente che un simile sistema di votazione incontra il divieto posto da alcuni Stati esteri che considerano la partecipazione del cittadino straniero sul proprio territorio alle consultazioni elettorali indette dal Paese di origine un atto incompatibile con la loro sovranità, dato che il

principio dell'extraterritorialità delle sedi diplomatico-consolari è stato ormai superato in campo internazionale dalla dottrina e dalla giurisprudenza, concordi nel riconoscere che queste sedi godono solo delle « immunità » da misure coercitive e da atti di imperio da parte dello Stato ove si trovano e non altro.

Volendo ritenere superati tutti questi punti, resta il problema dello scrutinio: va fatto sul posto direttamente dal presidente di seggio e dagli scrutatori? Ed allora è necessaria anche la presenza dei rappresentanti di lista. Le schede contestate debbono essere sottoposte al controllo di qualche organo in Italia? Oppure l'intero scrutinio deve essere effettuato in Patria per cui tutte le urne sigillate, cioè circa 10.000, dato che si tratta della doppia elezione per il Senato e per la Camera, vanno portate a Roma dove dovrebbero essere costituiti altri cinquemila seggi per lo spoglio?

Ecco che il sistema di votazione presso seggi istituiti all'estero, compatibile dal punto di vista costituzionale, presenta impossibilità pratiche di tale portata che obbligano a considerarlo inattuabile.

Come abbiamo già detto anche il Movimento sociale si era orientato, nelle precedenti proposte di legge, verso questa soluzione a ciò spinto sia dalla piena rispondenza del sistema ai dettami costituzionali, sia dal fatto che il ragionamento su questo problema era anche guidato dalla abitudine insorta con le consultazioni elettorali che si svolgono sul territorio della nostra Repubblica e tutto era stato visto e valutato secondo questa usuale prospettiva.

\* \* \*

Procedendo per eliminazione, siamo arrivati all'ultimo sistema, quello del voto per corrispondenza.

Mettiamo subito in risalto che il momento critico di questa soluzione — che lo differenzia da quello seguito sul territorio della Repubblica e che perciò stesso lo qualifica — consiste nel fatto che l'elettore compila la scheda di votazione non nel giorno fissato per la consultazione ed in un ambiente predeterminato, ma in un qualsiasi giorno precedente, anche a casa propria; non consegna la scheda di persona al presidente del seggio e per ciò stesso la sua identificazione personale non è contestuale e diretta.

Non suoni strano se, a nostro giudizio, questa soluzione non sembra fare violenza assoluta al principio della personalità del voto, dato che, come illustreremo nel commento

agli articoli, vi sarà sempre un controllo per chi ha votato. Il voto, poi, resta segreto, così come avviene nelle elezioni sul territorio nazionale.

Tenendo conto che con il voto per corrispondenza tutti possono votare senza muoversi da casa, senza creare problemi di ordine pubblico nei Paesi dove viene esercitato, che non ci si scontra con divieti posti dalle legislazioni degli Stati esteri, abbiamo abbandonato l'impostazione, da noi stessi suggerita nelle proposte di legge precedentemente presentate, e siamo convinti che, se esiste una strada tecnicamente idonea per consentire il voto ai nostri connazionali all'estero, questa non può essere che quella del voto per corrispondenza.

Il sistema elaborato risulterà più evidente in sede di esame di ciascun articolo, perciò, precisiamo subito, che la sua attuazione — come di un qualsiasi altro metodo elettorale — postula la modificazione degli articoli 56 e 57 della Costituzione per quanto si attiene al numero dei senatori e dei deputati da assegnare ai cittadini all'estero e che questo, come ogni altro sistema che dovesse essere approvato, impone anche la preventiva effettuazione del censimento degli italiani all'estero.

Consci di questa necessità il Movimento sociale-Destra nazionale, contestualmente alla presente proposta di legge, ne ha presentata una costituzionale che porta « Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero » ed una ordinaria per la effettuazione del « Censimento generale degli italiani all'estero ».

\* \* \*

Schematicamente, il sistema da noi proposto, si articola:

a) su di un organo permanente, la « Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico dei cittadini italiani all'estero » cui sono demandati i compiti che spettano ai comuni sia per la tenuta degli elenchi degli elettori sia per le operazioni connesse ad una competizione elettorale;

b) su di un organo temporaneo, cioè lo « Ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero » presso la Corte di appello di Roma, che comprende le circoscrizioni delle grandi ripartizioni geografiche in cui sono ripartiti i nostri connazionali all'estero;

c) sul voto per corrispondenza tramite le rappresentanze diplomatico-consolari territorialmente competenti;

d) sullo scrutinio effettuato nei seggi istituiti, per circoscrizione, nell'ambito del colle-

gio unico per gli elettori all'estero presso la Corte di appello di Roma.

Passiamo ora al commento degli articoli proposti in modo da chiarire ed approfondire il sistema che abbiamo elaborato valutando le soluzioni che si è ritenuto di dare ai vari problemi che non sono semplici, pronti ad accogliere ogni suggerimento, proposta, indicazione migliorativa, che gli onorevoli colleghi vorranno esternare.

*Articolo 1.* — L'articolo non contiene soltanto l'affermazione programmatica che il cittadino italiano all'estero esercita il proprio diritto di voto, ma fissa anche alcuni principi fondamentali precisando chi sono coloro che possono esercitare questo diritto, in quali consultazioni elettorali sono chiamati ad esprimere la loro volontà, nonché i requisiti necessari per essere ammessi al voto.

Le norme della presente legge sono dirette, in primo luogo, ai cittadini che risiedono fuori dai confini della Repubblica, cioè a coloro che hanno trasferito la loro sede di abitazione e di lavoro in altri paesi. Non abbiamo aggiunto al termine « residente » l'aggettivo « definitivamente » in quanto irrilevante ai fini della legge, dato che il trasferimento all'estero della residenza ha come correlativo la cancellazione dai registri della popolazione residente del comune da cui si proviene.

In secondo luogo possono votare all'estero anche coloro che vi siano soltanto temporaneamente domiciliati, cioè persone che, pur mantenendo la iscrizione anagrafica della residenza in uno dei comuni italiani, esercitano la loro attività o hanno il loro centro d'affari fuori dall'Italia come: diplomatici, il personale addetto alle organizzazioni internazionali, rappresentanti di ditte, di banche, di imprese, operai e lavoratori. Da quest'ultimo gruppo escluderemmo i lavoratori così detti « stagionali » cioè coloro che passano le frontiere, ad esempio per i mesi estivi, come camerieri, gelatai o altro, perché riteniamo che queste categorie di persone possono, in occasione delle consultazioni elettorali, esprimere il proprio voto nei seggi del comune dove sono iscritti.

I cittadini esercitano il voto all'estero solo nel caso di consultazioni generali politiche, cioè unicamente per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e non anche nelle elezioni amministrative.

Due sono i motivi che ci hanno orientato in questa scelta: il primo inerisce al fatto della più incidente importanza che hanno le elezioni generali politiche rispetto alle altre sul

piano della partecipazione alle grandi decisioni che investono la vita di tutta la Repubblica italiana, mentre, l'altra, è di carattere organizzativo.

Infatti, per le elezioni politiche generali, si richiede come requisito base quello della cittadinanza italiana che è agevolmente accertabile, mentre per le elezioni amministrative si deve anche controllare la pertinenza del cittadino a quel comune, provincia, o regione che hanno in corso la consultazione elettorale e si tratterebbe di un accertamento piuttosto difficile e che potrebbe creare delle complicazioni forse non risolvibili pensando ai casi come quello di una cittadina straniera che abbia sposato un connazionale e che per ciò stesso è divenuta cittadina italiana oppure a quello di un figlio di cittadini italiani, nato all'estero, in un Paese dove è ammessa la doppia cittadinanza per cui per l'Italia, essendo questi figlio di italiani, è anch'esso cittadino italiano. Ebbene, mentre la partecipazione di queste due persone alla competizione per le elezioni politiche generali non presenta difficoltà dato che ambedue hanno il requisito della cittadinanza italiana, ammetterli ad una elezione amministrativa diventerebbe probabilmente impossibile in quanto mai iscritti in alcun comune d'Italia.

Si potrebbe adottare il principio della *vis attractiva* del comune dove era iscritto il padre o il marito ma, seguendo questa strada, temiamo che si possano trovare degli ostacoli nelle norme che presiedono alla nostra organizzazione anagrafico-comunale.

Abbiamo quindi preferito, anche in analogia con quanto è stato sempre sostenuto in tutte le proposte di legge presentate al Parlamento, di rendere effettivo il voto dei cittadini all'estero solo in occasione delle elezioni politiche generali.

Oltre al requisito della cittadinanza italiana — che è fondamentale — si dovrà accertare, per ciascuno dei nostri connazionali, che non ricorrano i casi di esclusione previsti dalla legge elettorale vigente nel territorio della Repubblica.

**Articolo 2.** — L'individuazione personale dei connazionali all'estero, il controllo della loro capacità elettorale, la predisposizione di tutte le operazioni necessarie ed indispensabili che si pongono a monte di una consultazione elettorale, e che per i cittadini residenti entro i confini della Repubblica sono demandati ai rispettivi comuni, nella nostra proposta sono affidate ad un organismo centrale unico con sede in Roma che, praticamente,

diventa il « comune » di tutti i connazionali all'estero.

Ecco il motivo e la ragione per cui abbiamo pensato di istituire presso il Ministero degli affari esteri una « Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico dei cittadini italiani all'estero ». Sarà un grosso organismo in quanto avrà da amministrare l'anagrafe di oltre cinque milioni di cittadini e le liste elettorali di almeno quattro milioni. Naturalmente si tratta di avviare un impianto dotato dei più moderni mezzi, di macchine, di strumenti che dovrà lavorare in stretto collegamento tanto con i comuni della Repubblica quanto con le rappresentanze diplomatico-consolari distribuite in tutte le plaghe del mondo.

La necessità di questo organo centrale si pone, di per sé, in tutta la sua evidenza e la sua esistenza è richiesta ed imposta anche dalla elementare considerazione che la madre patria deve conoscere il più esattamente possibile chi siano e dove si trovino i connazionali.

Per agevolare questo compito della nuova Direzione generale, abbiamo proposto, con altra legge, presentata contestualmente alla presente, che ogni cinque anni sia effettuato dall'ISTAT con la collaborazione del Ministero degli affari esteri il censimento generale degli italiani all'estero.

In tal modo si potrà partire da una base ufficialmente valida per avviare il meccanismo della consultazione elettorale. Attualmente il Ministero degli affari esteri è già in grado di fornire elementi numerici sulla distribuzione dei nostri connazionali nei territori di competenza delle varie rappresentanze diplomatico-consolari, ma i dati non solo sono privi di quella ufficialità che una competizione elettorale richiede ma, probabilmente, carenti più per difetto che in eccesso.

**Articolo 3.** — Abbiamo parlato del collegamento che la Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico dovrà mantenere con tutti i comuni della Repubblica, e ciò si intuisce facilmente, in quanto il nostro flusso emigratorio è costante, come è costante il flusso dei rimpatriandi per cui il movimento nei due sensi può essere valutato ad oltre 350.000 unità all'anno.

Da qui la necessità che ogni comune notifici alla Direzione generale tutti i movimenti connessi a questo flusso nei due sensi, e, per i cittadini che si trasferiscono definitivamente all'estero, sarà indispensabile apportare una modifica alle norme che attualmente preve-

dono la permanenza della loro iscrizione nelle liste elettorali.

Oggi un cittadino, che si cancella dalla popolazione residente di un comune per trasferimento all'estero, rimane iscritto nelle liste elettorali del comune stesso per altri sei anni. Riteniamo che, con l'entrata in vigore della presente legge, questa norma debba essere modificata nel senso che al momento della cancellazione dal registro della popolazione residente, il comune sarà obbligato a comunicare all'interessato che, con la cancellazione dai registri della popolazione residente, viene trasferito d'ufficio nelle liste dei cittadini italiani che esercitano il diritto di voto all'estero.

Analogamente, alla Direzione generale saranno comunicate le reiscrizioni nei registri della popolazione residente e nelle liste elettorali del comune dei cittadini rimpatriati. Nello stesso modo la Direzione generale, su comunicazione delle rappresentanze diplomatico-consolari, in caso di rimpatrio di qualche cittadino, ne darà preventiva notizia al comune che il connazionale abbia indicato come nuovo centro di residenza.

*Articolo 4.* — Ammessa questa costruzione, resta da risolvere il problema di quei cittadini che, in base alla legge vigente, permangono iscritti per sei anni nelle liste elettorali del comune pur essendo stati cancellati dai registri della popolazione residente.

Si propone, quindi, che i sindaci, nella prima attuazione della presente legge, comunichino alla Direzione generale l'elenco di tutti coloro che si trovano in queste condizioni per l'opportuno riscontro e per le ulteriori predisposizioni opportune.

*Articolo 5.* — Dovendo la Direzione generale, come ogni comune della Repubblica, procedere tutti gli anni alla revisione delle liste elettorali dei cittadini all'estero, provvederà anche ad inviare a ciascuna delle persone indicate dai comuni come ancora iscritte nelle proprie liste, apposita richiesta per conoscere se intenda conservare la iscrizione nell'elenco degli elettori del comune o passare in quello degli elettori all'estero. La decisione, come la mancata risposta dell'interessato, sarà notificata al comune di competenza ai fini dell'aggiornamento delle rispettive liste.

Nel caso di mancata risposta l'interessato resterà iscritto nelle liste del comune.

Con questi primi cinque articoli abbiamo tracciato le linee fondamentali di quello che

riteniamo sia necessario ed indispensabile per avviare una consultazione elettorale dei cittadini all'estero.

Passiamo, ora, all'esame delle norme che presiedono alla consultazione elettorale ed al lavoro preparatorio a questa direttamente connessa.

*Articolo 6.* — Pubblicato il decreto di scioglimento delle Camere, dopo tre giorni, viene costituito presso la Corte di appello di Roma l'Ufficio del collegio unico degli elettori all'estero. In altre parole, tutti gli elettori all'estero sono raccolti in un unico collegio anche se, per ragioni organizzative e di distribuzione della rappresentanza elettiva tanto alla Camera che al Senato, lo abbiamo ripartito in circoscrizioni come si dirà appresso, e con i compiti che verranno illustrati nella sequenza dei singoli articoli.

Per quanto concerne la composizione di questo Ufficio ci rimettiamo alle disposizioni che saranno contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge perché la previsione delle necessità tecnico-funzionali meglio potrà esser fatta dagli esperti in materia di organizzazione elettorale. In tal modo evitiamo anche di appesantire la presente proposta di legge con delle norme che possono trovare altrove, e con più efficacia, una loro migliore collocazione.

*Articolo 7.* — Con apposita legge costituzionale, presentata dal Movimento sociale-Destra nazionale, contemporaneamente alla presente proposta di legge, si è prevista l'elevazione del numero dei deputati da 630 a 670 e quello dei senatori da 315 a 355 assegnando alla rappresentanza dei connazionali all'estero 40 deputati e 20 senatori.

Questi parlamentari vengono ripartiti proporzionalmente al numero dei connazionali, quale risulta dall'ultimo censimento generale degli italiani all'estero, nell'ambito delle grandi ripartizioni geografiche che formano le circoscrizioni comprese nel collegio unico.

In base ai dati che oggi abbiamo a disposizione, secondo quanto pubblicato dal Ministero degli affari esteri nel secondo volume sul lavoro italiano all'estero, risulterebbero, nel mondo, 5.113.026 italiani così suddivisi: Europa 2.340.384; Asia 17.009; Africa 113.666, America 2.472.448; Oceania 169.519.

Partendo da questa distribuzione territoriale dei connazionali si possono immaginare cinque circoscrizioni: due per l'Europa; due per le Americhe; una per l'Asia, Oceania ed Africa.

Una circoscrizione europea potrebbe comprendere gli Stati della Svizzera, della Germania Federale ed i paesi ad oriente di questa linea verticale; la seconda circoscrizione europea riunirebbe gli Stati ad occidente delle due nazioni sopra indicate ed i paesi al nord della Germania occidentale. *Grosso modo*, per ciascuna circoscrizione europea, si avrebbero 1.000.000 di elettori.

Per quanto concerne le Americhe sarebbe opportuno dividerle in due circoscrizioni: una, comprende l'America del Nord, il Centro America e gli Stati dell'America del Sud rivieraschi del mare dei Caraibi con circa 550 mila elettori; la seconda circoscrizione dovrebbe comprendere tutti gli altri Stati dell'America del Sud con circa 1.800.000 elettori.

Infine la circoscrizione comprendente la Oceania, l'Asia e l'Africa con 280.000 elettori.

Naturalmente una maggiore precisione potrà essere conseguita solo dopo la prima effettuazione del censimento degli italiani all'estero che, pur essendo altamente impegnativo, è necessario ed imprescindibile attuare proprio per non falsare la consultazione elettorale.

Il Presidente della Repubblica, con il decreto con cui indice la consultazione elettorale, stabilisce i seggi che, per la Camera ed il Senato, vengono assegnati a ciascuna circoscrizione. In questo modo, oltre che a semplificare la procedura elettorale, si raggiunge anche lo scopo di dare ai cittadini distribuiti in tutte le grandi ripartizioni del globo, una adeguata rappresentatività e si evita — nel caso in cui si fosse adottata una circoscrizione unica — che i paesi con maggiore concentrazione di connazionali — possano prevalere in modo massiccio nell'aggiudicazione dei seggi e, con ciò stesso, falsando quel concetto fondamentale che si intende perseguire: avere nel Parlamento la rappresentanza elettiva di tutti i connazionali all'estero, dovunque si trovino.

*Articolo 8.* — Le liste dei 40 candidati per la Camera dei deputati e dei 20 candidati per il Senato della Repubblica sono presentate nelle forme previste dalla legge elettorale vigente.

Le liste dei candidati possono essere presentate da tutti i partiti ed i gruppi politici sempre che concorrano con i loro simboli in almeno cinque circoscrizioni elettorali della Repubblica. Questa limitazione si pone come una mediazione tra le tesi di coloro che sostengono l'ammissione dei candidati all'estero solo nelle liste di partiti o gruppi politici già pre-

sentati nel Parlamento e di quelli che avrebbero preferito che qualsiasi partito fosse autorizzato a presentare tali liste di candidati.

I motivi dell'una e dell'altra parte sono intuitivamente validi, ma ha prevalso una considerazione pratica: evitare un troppo elevato numero di liste nel collegio unico, anche per semplificare, fino a che è possibile, il procedimento elettorale in genere e quello dello scrutinio in particolare.

Con la presentazione delle liste vanno prodotti i documenti che comprovano l'accettazione della candidatura da parte di ciascun interessato oltre che il certificato di cittadinanza italiana rilasciato dalla autorità diplomatico-consolare competente per territorio.

Nelle liste i nomi dei singoli candidati possono essere posti sia in ordine alfabetico che in altra maniera, ma accanto a ciascun nominativo deve essere indicata la circoscrizione per la quale concorre.

Trattandosi di circoscrizioni riunite in un collegio unico ciascun elettore, in qualsiasi parte del mondo si trovi, può dare la propria preferenza a qualunque candidato. In altre parole nessun elettore è obbligato a votare per i candidati della circoscrizione in cui risiede e, così, un connazionale che si trovi in Germania potrà dare la propria preferenza ad un candidato dell'Oceania o viceversa.

Il numero delle preferenze sarà stabilito con le norme di attuazione della presente legge, ma è probabile che i voti di preferenza ammessi per la elezione alla Camera dei deputati, siano cinque.

*Articolo 9.* — Una volta riscontrata la validità delle liste comincia il lavoro della Direzione generale per il servizio elettorale e anagrafico degli elettori all'estero. La frase che abbiamo usato « inizia il lavoro » non è esatta, perché il lavoro da parte della Direzione generale, a quel momento, deve essere già predeterminedato, organizzato e risolto visto che, non appena sia stata accertata e comunicata la validità delle liste, comincia la proiezione all'esterno di quanto la Direzione generale ha già fatto.

In quel momento debbono essere già pronti gli elenchi di tutti gli elettori divisi per circoscrizioni e, nell'interno delle singole circoscrizioni, ripartiti per sezioni progressivamente numerate. Debbono essere già predisposte almeno tre copie di questi elenchi per ciascun seggio ed una copia viene inviata alla rappresentanza diplomatico-consolare interessata territorialmente, la seconda all'ufficio del collegio



unico per gli elettori all'estero presso la Corte d'appello in Roma, mentre la terza rimarrà alla Direzione generale.

Contestualmente alla predisposizione degli elenchi elettorali si provvederà alla stampa di una busta portante sul retro il numero assegnato all'elettore all'estero, i suoi dati anagrafici e l'indicazione della sezione cui è stato assegnato. Questa busta ha lo scopo di sostituire il certificato elettorale.

Sarà cura sempre della Direzione generale di predisporre un opuscolo semplice e chiaro nel quale saranno contenute le norme necessarie e sufficienti per chiarire il modo con cui esercitare correttamente il proprio diritto di voto.

Non appena avuta comunicazione della validità delle liste presentate, la Direzione generale si dovrà preoccupare di dar corso alla stampa delle schede per le votazioni. Saranno identiche, come formato e tipo, a quelle che si usano nelle competizioni elettorali nel territorio della Repubblica, ma nell'articolo abbiamo usato il termine « apposita scheda » per significare che sarà bene prevedere un determinato tipo di carta, al caso filigranato o altro, in modo da rendere inconfondibile la scheda stessa.

Oltre alla scheda, la Direzione generale provvede alla stampa del manifesto comprendente tutte le liste nell'ordine di presentazione, con i nomi dei candidati ed i simboli dei partiti nazionali sotto i quali si presentano.

Questo materiale, chiuso in un plico, con l'indirizzo di ciascun elettore, verrà inviato, per zone di competenza e con il mezzo più rapido, alle rappresentanze diplomatico-consolari che provvederanno al successivo inoltro al destinatario.

Abbiamo escluso l'invio diretto del plico ad ogni elettore sia per ragioni di praticità organizzativa sia perché intendiamo che ogni singola rappresentanza diplomatico-consolare, debba annotare sul proprio elenco degli elettori, l'avvenuto inoltro del plico al destinatario ed affidiamo la formulazione delle relative norme di dettaglio al regolamento di esecuzione.

*Articolo 10.* — Questo articolo introduce la novità effettiva rispetto al modo tradizionale con cui il cittadino italiano è abituato a votare.

All'estero, l'elettore verrà in possesso della scheda molti giorni prima della consultazione, e la potrà — cosa consigliabile — compilarla e rispedirla subito.

Mentre nelle elezioni in Italia queste operazioni avvengono nell'interno di una cabina, sotto il controllo del presidente e degli altri componenti del seggio, all'estero, l'elettore, in assoluta libertà, davanti alla propria sola coscienza di adempiere un diritto-dovere, potrà compilare la scheda anche a casa propria. Unica preoccupazione sarà quella di rispedire la scheda alla rappresentanza diplomatico-consolare da cui l'ha ricevuta, almeno sei giorni prima dalla data della consultazione.

Altra attenzione che l'elettore dovrà avere, e che nel sistema divisato ha la sua fondamentale importanza, è quella di rispedire la scheda per raccomandata, con consiglio e suggerimento di conservarne gelosamente la ricevuta in quanto questa sarà l'unica prova sufficiente e necessaria per dimostrare che si è esercitato il proprio diritto di voto al fine di non incorrere nelle sanzioni penali previste dalla presente legge.

La scheda compilata viene chiusa ed inserita in una prima busta, compresa nel plico inviato dalla Direzione generale; questa busta sarà di colore diverso a seconda che gli elettori siano maschi o femmine e porterà stampato sulla facciata anteriore « Elezione della Camera dei deputati » oppure « Elezione del Senato della Repubblica ». La busta, chiusa, va inserita in una seconda busta che, sulla facciata anteriore, porta stampato l'indirizzo della rappresentanza diplomatico-consolare cui è diretta e, sul retro, il numero elettorale, quello della sezione cui è assegnato il votante ed i suoi estremi anagrafici. Si tratta, praticamente, degli stessi estremi contenuti nel certificato elettorale che in Italia viene consegnato al presidente del seggio dal cittadino prima di ricevere la scheda.

*Articolo 11.* — Le rappresentanze diplomatico-consolari, non appena ricevute le buste, le riscontrano registrandole sull'elenco degli elettori in base al numero elettorale ed agli altri estremi che sono stampati sul retro della busta stessa. A seconda dell'afflusso, le singole rappresentanze provvedono a raccogliere le buste per sezioni, a chiuderle in pacchi ed anche, con invii successivi, a trasmetterle direttamente all'ufficio del collegio unico presso la Corte di appello in Roma.

Per l'effettuazione di questo servizio andranno senz'altro adibiti appositi aerei che, con giri e scali opportunamente studiati e con tutte le accortezze necessarie, data la delicatezza delle operazioni, possano essere in grado di far pervenire a Roma, nel massimo di 48 ore, tutte le schede votate in qualsiasi

parte del mondo. Non ci nascondiamo lo sforzo organizzativo che si richiede, ma riteniamo che possa rientrare nelle previsioni di un organizzato e studiato sistema.

*Articoli 12 e 13.* — Il presidente del collegio unico, ricevute le buste, le suddivide per circoscrizione e le conserva sotto la propria personale responsabilità, fino al momento in cui le consegna ai presidenti di seggio.

Durante i giorni della competizione elettorale cura l'immediato inoltro ai competenti seggi delle buste pervenute sino al momento della chiusura della consultazione.

Questi seggi avranno la sorte di non avere davanti a sé l'elettore, per cui, con estrema rapidità e tranquillità, non appena ricevute le buste, potranno procedere al loro controllo, registrando sugli elenchi dei votanti il nome dell'elettore che risulta stampato con gli estremi del numero della sezione e delle generalità, sul retro della busta stessa.

Esaurita questa fase preliminare il presidente aprirà la prima delle buste che, rappresentando il certificato elettorale, verrà conservata. Estrarrà la seconda busta, quella che porta stampata la sola scritta « Elezione della Camera dei Deputati » oppure « Elezione del Senato della Repubblica » e ne constaterà la integrità.

Quindi aprirà questa busta e la conserverà per il successivo riscontro, all'inizio dello scrutinio, del numero degli elettori maschi e di quello delle femmine con quanto registrato nell'elenco, in base al diverso colore della busta.

Il presidente, quindi, dopo aver esaminata l'integrità della scheda, che deve essere chiusa, la depone nell'urna.

*Articoli 15, 16, 17 e 18.* — È da supporre che presso l'ufficio del collegio unico arrivino delle spedizioni di schede votate anche dopo la chiusura dei seggi. Necessitava dare una soluzione anche a questo aspetto, non improbabile. Si è, quindi, riconosciuto al presidente dell'ufficio il potere di provvedere all'immediato incenerimento di queste schede, dopo aver conservata la prima busta, cioè quella che porta stampato da un lato ciò che abbiamo chiamato certificato elettorale e, dall'altro, l'indirizzo della rappresentanza diplomatico-consolare dalla quale è stata spedita. Di queste operazioni il presidente dell'ufficio del collegio unico redige apposito verbale che inoltra sempre alla Direzione generale anche nel caso in cui il ritardo possa apparire determinato da colpa lievissima della rappre-

sentanza diplomatico-consolare per i provvedimenti amministrativi del caso.

Copia dello stesso verbale è inviata al procuratore generale della Repubblica, presso la Corte d'appello affinché, qualora nel ritardo fosse ravvisato un dolo, si possa procedere a norma di legge applicando le sanzioni penali previste dall'articolo 22 della presente proposta.

All'ufficio del collegio unico compete anche l'importante compito di riscontrare quali sono gli elettori che non hanno esercitato il diritto di voto per cui in base al riscontro delle annotazioni apposte negli elenchi degli elettori, delle buste contenenti gli estremi propri del certificato elettorale, procede alla individuazione di quali cittadini si siano astenuti.

Il presidente dell'ufficio del collegio unico fa pervenire apposita notifica a ciascuno degli astenuti e ne chiede giustificazione che deve essere presentata entro 45 giorni.

La prova liberatoria dell'avvenuta votazione da parte del singolo può essere pienamente data trasmettendo fotocopia autenticata della ricevuta della raccomandata con cui venne inoltrata la scheda alla rappresentanza diplomatico-consolare. In questo modo tutto il lavoro effettuato dalle nostre rappresentanze, dagli addetti ai trasporti e così via, può essere riscontrato nella loro efficienza o nelle loro carenze.

Il presidente dell'Ufficio del collegio unico, soprattutto nei casi in cui abbia ricevuto la prova dell'avvenuta votazione, deve informare il procuratore generale della Repubblica affinché, ricorrendo delle ipotesi dolose o colpose, proceda nei confronti di coloro che hanno commesso l'infrazione e, copia del verbale, è comunicata alla Direzione generale del servizio elettorale.

Da ultimo, il presidente dell'ufficio del collegio unico trasmetterà alla Direzione generale per il servizio elettorale, l'elenco nominativo dei cittadini all'estero che non hanno votato per le opportune annotazioni nelle rispettive cartelle anagrafiche ed elettorali.

L'ufficio del collegio unico dovrà concludere i propri lavori non oltre un anno dalla sua costituzione.

*Articolo 19.* — Effettuato lo scrutinio saranno proclamati eletti alla Camera dei deputati i candidati che nella rispettiva circoscrizione avranno riportato la più alta cifra di voti individuali nei limiti dei quozienti o dei più alti resti conseguiti da ciascuna lista nella circoscrizione.

Il sistema, in altre parole, è identico a quello che viene applicato nel territorio della Repubblica.

*Articolo 20.* — Invece per l'elezione dei Senatori ci si è dovuti scostare dalla legge elettorale vigente nel territorio della Repubblica, data la difficoltà di attuare i richiesti collegamenti di lista. Si è pensato, quindi, di mutuare le norme previste per l'elezione dei candidati nel collegio di Trieste, dove sono previste candidature individuali senza collegamento, ed ogni elettore può votare unicamente per un solo candidato. Vengono proclamati senatori, per ciascuna circoscrizione del collegio unico per gli italiani all'estero, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi e, a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Dato questo sistema di votazione si poneva il problema della copertura dei posti rimasti vacanti nel corso della legislatura. Si è dovuto convenire sulla necessità di lasciare scoperti questi seggi per l'impossibilità di procedere ad una nuova consultazione. Il problema, invece, non si pone per gli eletti alla Camera dei deputati in quanto, in base al sistema elettorale proprio di questa Camera, il posto vacante viene automaticamente coperto dal primo dei non eletti nella stessa lista.

Passiamo, ora, agli articoli di chiusura di questa proposta di legge.

*Articolo 21.* — In primo luogo si è ritenuto di affermare che nello svolgimento delle operazioni per il voto dei cittadini all'estero si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi elettorali.

È sembrato necessario porre una specifica norma per il divieto dei comizi e della pubblica propaganda all'estero, in quanto queste manifestazioni non sono ammesse da vari Stati sia per ragioni di ordine pubblico sia per un principio costituzionale che attiene al concetto di sovranità di cui ogni Stato è geloso custode.

La propaganda potrà essere fatta per corrispondenza, in circoli chiusi, o in altro modo, sempre nei limiti delle leggi e delle disposizioni del Paese ove il connazionale si trova.

In caso di contrasto fra le norme previste dalle vigenti leggi elettorali e quelle specifiche della presente proposta di legge, verranno a prevalere le norme speciali contenute sia nel contesto degli articoli che abbiamo proposto sia in quelle che saranno formulate nel regolamento di esecuzione.

*Articoli 22, 23, 24, 25 e 26.* — In questi articoli sono state raccolte le norme penali mutuandole da quelle previste dalle vigenti leggi elettorali in caso di consultazione sul territorio della Repubblica ed estese a fatti commessi all'estero.

È stato necessario prevedere anche qualche nuova ipotesi, dato il particolare modo con cui si svolge la partecipazione degli italiani all'estero alla competizione elettorale e, così, all'articolo 22 si è inteso prevedere specificamente il caso che « il trasporto delle schede di votazione » non sia effettuato nei modi e nei termini prescritti.

All'articolo 23 si è proposta un'aggravante della pena per coloro che, all'estero, in nome proprio o per nome di terzi effettuano elargizioni in denaro o offrono altra utilità per ottenere un voto elettorale o l'astensione, quando il fatto sia avvenuto nei settanta giorni precedenti la data della consultazione.

All'articolo 24 si è inteso specificare che l'uso della violenza o della minaccia nei confronti di un elettore o di un suo congiunto per costringerlo a votare in favore o in pregiudizio di un determinato candidato, o di una lista, o di astenersi dalla votazione, trova la sua configurazione di reato anche quando il fatto avvenga oltre che all'estero anche su navi battenti bandiera italiana o su aereomobili immatricolati in Italia.

Sempre all'articolo 24 si è dovuto considerare il caso di colui che con artifici o raggiri sottragga la scheda ad un elettore e la compili in sua sostituzione.

All'articolo 26 si è poi previsto il caso di colui che sul territorio della Repubblica o all'estero non solo manometta, occulti o distrugga le schede già votate, ma le dirotti ad altra destinazione.

Se il fatto è commesso da un funzionario, da un impiegato, da qualsiasi personale di ogni ordine e grado dipendente dal Ministero per gli affari esteri, o da un cittadino italiano localmente dipendente dalla rappresentanza diplomatica o consolare, la pena è raddoppiata.

Ma non poteva ignorarsi il caso che queste ipotesi delittuose fossero poste in essere da cittadini stranieri che si trovino in rapporto di lavoro con le rappresentanze diplomatico-consolari. A queste persone, evidentemente, non si poteva applicare la norma penale italiana e, allora, si è suggerita la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza assegni o liquidazione di buonuscita o altra provvidenza normalmente dovuta.

*Articolo 27.* — Comprende la norma di rito con cui si autorizza il Governo ad emanare il regolamento di esecuzione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

*Articolo 28.* — Con questo articolo si è voluta prevedere la possibilità di una consultazione elettorale indetta dopo l'approvazione della presente legge, ma prima dell'espletamento del censimento generale degli italiani all'estero.

Se ciò dovesse avvenire, restando a quanto sinora stabilito dalla presente proposta di legge, la partecipazione alla consultazione elettorale dei cittadini italiani all'estero, non potrebbe aver luogo per la mancanza dei dati ufficiali che l'ISTAT deve fornire e che servono quale base per la assegnazione dei seggi alle varie circoscrizioni.

Per un caso del genere si è, quindi, previsto che i dati sulla dislocazione dei connazionali nelle grandi ripartizioni geografiche, che formano le circoscrizioni elettorali, siano forniti dal Ministero degli affari esteri in base agli elementi già in suo possesso.

*Articolo 29.* — Una volta approvata la presente legge questa entrerà ritualmente in vigore. Però non avrà effetto se non quando sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la legge costituzionale che prevede la modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione con cui si riconosce l'elettorato passivo ai cittadini italiani all'estero stabilendo il nuovo numero dei senatori e dei deputati.

\* \* \*

Noi ci auguriamo che la presente proposta di legge possa servire come base di discussione al fine di arrivare alla soluzione di

questo problema che rappresenta un impegno qualificante non solo per il Parlamento, ma anche per il Governo che lo realizzerà.

Abbiamo cercato di portare il nostro contributo di idee e di orientamenti. Non riteniamo che il lavoro sia perfetto e completo ma pensiamo che possa servire da stimolo e da incitamento per arrivare a realizzare completamente il dettato dell'articolo 48 della Costituzione.

Volutamente non ci siamo addentrati in analisi e raffronti di diritto comparato con sistemi elettorali in vigore presso altri paesi che consentono l'esercizio del diritto di voto ai loro cittadini all'estero, in quanto in nessun altro Stato, come da noi, si registra un così elevato numero di cittadini fuori dai confini della propria patria per cui il problema, anche pratico-organizzativo, assume ben diverse proporzioni.

Se, da un lato, l'imponenza del numero dei nostri connazionali all'estero fa insorgere problemi tecnici di complessa soluzione, dall'altro lato — ed ancora di più — proprio questa stessa imponenza diventa un imperativo per non lasciare ben più di cinque milioni di cittadini (oltre un decimo dei votanti in patria) privi di quel diritto di voto che è l'unico mezzo per mantenerli inseriti nella vita responsabile e decisionale del nostro paese e che serve, in modo concreto e determinante, a conservare più saldi i vincoli e più incidenti le relazioni con la propria terra.

Onorevoli colleghi! Vi chiediamo di voler considerare questa proposta di legge, che fa parte integrante della « trilogia » che abbiamo contestualmente presentata (legge costituzionale per l'elettorato passivo degli italiani all'estero e censimento generale degli italiani all'estero, la presente) e, dandoci il vostro apporto di suggerimenti, approvarla.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Ogni cittadino italiano residente, o domiciliato all'estero anche temporaneamente, in possesso dei prescritti requisiti, esercita il proprio diritto di voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

## ART. 2.

Presso il Ministero degli affari esteri è costituita la « Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico dei cittadini italiani all'estero » che provvede alle incombenze spettanti ai comuni della Repubblica per quanto attiene alla formazione, revisione e conservazione delle liste ed alle altre operazioni necessarie per lo svolgimento delle consultazioni elettorali nonché alla tenuta della anagrafe dei cittadini italiani all'estero.

## ART. 3.

I sindaci notificano alla Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico la cancellazione, dai registri della popolazione residente, del cittadino che si trasferisce definitivamente all'estero e la contestuale cancellazione dalle liste elettorali del comune, nonché le reiscrizioni per rimpatrio.

## ART. 4.

Nella prima attuazione della presente legge, i sindaci trasmettono alla Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico lo elenco dei cittadini italiani trasferiti all'estero e cancellati dai registri della popolazione residente ma ancora iscritti nelle liste elettorali.

## ART. 5.

La Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico, procede, ogni anno, alla revisione delle liste elettorali ed invia a ciascun cittadino italiano trasferito all'estero, ma ancora iscritto nelle liste elettorali del comune, specifica richiesta per conoscere se intende esercitare il diritto di voto nel collegio unico degli elettori all'estero oppure presso il

comune; nel caso di mancata risposta l'iscrizione è trasferita nelle liste del comune.

La decisione o la mancata risposta dello elettore sono notificate al sindaco per l'aggiornamento delle liste elettorali del comune.

ART. 6.

Entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che scioglie le Camere, è costituito, presso la Corte di appello di Roma, l'Ufficio del collegio unico degli elettori all'estero.

ART. 7.

Con lo stesso decreto di convocazione dei comizi elettorali il Presidente della Repubblica assegna proporzionalmente il numero dei deputati e dei senatori per ogni grande ripartizione geografica sulla base dei dati accertati dall'ultimo censimento generale degli italiani all'estero.

Ogni grande ripartizione geografica forma una circoscrizione elettorale nell'ambito del collegio unico degli elettori all'estero.

ART. 8.

I cittadini italiani all'estero, candidati nelle diverse liste, partecipano alla competizione unicamente con i simboli dei partiti e dei gruppi politici ammessi alla consultazione in almeno cinque circoscrizioni della Repubblica.

Le liste dei cittadini italiani all'estero candidati alla elezione del Parlamento sono presentate dai segretari nazionali dei partiti o dei gruppi politici. Nella lista, a lato di ogni nominativo, è indicata la circoscrizione nella quale concorre.

ART. 9.

Non appena accertata la validità delle liste, la Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico, tramite le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, fa pervenire a ciascun elettore l'apposita scheda di votazione con il manifesto delle liste e le istruzioni per il corretto esercizio del diritto di voto.

ART. 10.

L'elettore all'estero compila l'apposita scheda in qualsiasi momento e, almeno sei giorni prima dalla data dell'inizio della consulta-

zione elettorale, la spedisce per raccomandata, chiusa in duplice busta alla Rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare da cui l'ha ricevuta.

ART. 11.

Le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, anche con successivi invii, trasmettono le buste contenenti le schede con il mezzo più rapido e sicuro al presidente dell'Ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero presso la Corte di appello di Roma.

ART. 12.

L'Ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero si articola in circoscrizioni, ciascuna con un adeguato numero di seggi.

ART. 13.

All'apertura dei seggi il presidente dell'Ufficio del collegio unico consegna ai presidenti di seggio di ciascuna circoscrizione, assieme agli elenchi degli elettori, le buste ricevute e sino a quel momento custodite sotto la propria responsabilità, nonché quelle che pervengono prima della chiusura dei seggi.

ART. 14.

Il presidente del seggio, accertata la corrispondenza del numero dell'elettore nonché del cognome e nome apposti sul retro della prima busta con i dati dell'elenco degli elettori, la apre.

Apre, quindi, la seconda busta ed estratta la scheda di votazione, dopo averne constatata la integrità, la deposita chiusa nell'urna.

ART. 15.

Il presidente dell'Ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero, conservando la prima busta, provvede all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la chiusura dei seggi e redige verbale che inoltra alla Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico dei cittadini italiani all'estero per i rilievi ed i provvedimenti di carattere amministrativo nonché al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello affinché, ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 22 della presente legge, proceda.

ART. 16.

Chiusi i seggi, l'Ufficio del collegio unico procede al riscontro degli elettori che non hanno esercitato il diritto di voto e notifica a ciascuno le risultanze dell'esame.

L'elettore, entro 45 giorni dalla notifica, fa pervenire per iscritto le proprie controdeduzioni. La fotocopia autenticata della ricevuta della raccomandata rappresenta la prova sufficiente della avvenuta votazione.

Il presidente dell'Ufficio del collegio unico trasmette con verbale alla Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico degli italiani all'estero gli elenchi dei non votanti per la annotazione sulla scheda anagrafica.

ART. 17.

Il presidente del Collegio unico degli elettori all'estero, quando riscontra il mancato arrivo di schede la cui votazione è comprovata dalla fotocopia della ricevuta, estende verbale e inoltra gli atti al procuratore generale della Repubblica affinché, ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 26 della presente legge, proceda.

Copia del verbale è comunicata alla Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico dei cittadini italiani all'estero.

ART. 18.

L'Ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero conclude i propri lavori non oltre un anno dalla sua costituzione.

ART. 19.

Sono proclamati eletti alla Camera dei deputati nel collegio unico degli elettori all'estero i candidati che nella rispettiva circoscrizione hanno riportato la più alta cifra di voti individuali nel limite dei quozienti o dei più alti resti conseguiti da ciascuna lista nella circoscrizione stessa.

ART. 20.

I senatori assegnati alle rispettive circoscrizioni del collegio unico degli elettori all'estero sono eletti sulla base di candidature individuali senza collegamento. Ogni elettore ha diritto di votare per un solo nome.



Sono proclamati eletti per ciascuna circoscrizione del collegio unico per gli elettori all'estero i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi; a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Per i seggi che restano vacanti nel corso della legislatura non si procede a nuova votazione.

ART. 21.

Nello svolgimento delle operazioni per il voto dei cittadini italiani all'estero si applicano, per quanto possibile, le disposizioni previste dalle vigenti leggi elettorali, salvo quelle sui comizi e sulla pubblica propaganda elettorale che all'estero sono vietate.

In caso di contrasto o di incerta applicazione delle norme vigenti per il territorio della Repubblica prevalgono quelle contenute nella presente legge e nel suo regolamento di esecuzione.

ART. 22.

Chiunque, sul territorio della Repubblica o all'estero, essendo obbligato per legge, non compie nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il trasporto delle schede di votazione, per il normale svolgimento degli scrutini e, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse è punito con la reclusione non inferiore ad un anno e con la multa non inferiore a lire 200.000.

ART. 23.

Chiunque, sul territorio della Repubblica o all'estero, in nome proprio o per conto di terzi effettua elargizioni di denaro o offre altra utilità per ottenere un voto elettorale o la astensione è punito con la reclusione non inferiore a due anni e con la multa non inferiore a lire 400.000.

Se il fatto è avvenuto nei settanta giorni precedenti la data della consultazione elettorale la pena è aggravata di un terzo.

ART. 24.

Chiunque all'estero o su navi battenti bandiera italiana o su aeromobili immatricolati in Italia usa violenza o minaccia un elettore o un suo congiunto per costringerlo a votare

in favore o in pregiudizio di un determinato candidato o di una determinata lista o di astenersi della votazione, o se con raggiri o artifici sottrae la scheda o la compila, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni e con la multa non inferiore a lire 500.000.

Se il fatto avviene mediante l'uso di armi, anche improprie, la pena è aggravata di un terzo.

## ART. 25.

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando, all'estero o su navi battenti bandiera italiana o su aeromobili immatricolati in Italia, delle proprie attribuzioni e nell'esercizio delle stesse, si adopera per costringere gli elettori a vincolare i propri suffragi a favore o in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o a indurli alla astensione, è punito con la reclusione non inferiore a due anni e con la multa non inferiore a lire 500.000.

## ART. 26.

Chiunque, sul territorio della Repubblica o all'estero, manomette, occulta, o distrugge le schede già votate o le dirotta ad altre destinazioni, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni e con la multa non inferiore a lire 1.000.000.

Se il fatto è commesso da un funzionario, da un impiegato, da personale di ogni ordine e grado, dipendente dal Ministero per gli affari esteri o localmente dalla Rappresentanza diplomatica o consolare la pena è raddoppiata.

Quando il fatto è commesso da cittadini stranieri in rapporto di dipendenza dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari, con qualsiasi contratto di lavoro o di prestazione d'opera, è applicata la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza assegni o liquidazione di buona uscita o altra provvidenza analoga normalmente dovuta.

## ART. 27.

Il Governo è autorizzato, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, ad emanare il regolamento di esecuzione.

ART. 28.

Nel caso in cui una consultazione elettorale per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica venga in-  
detta prima dell'espletamento del censimento generale degli italiani all'estero, i dati sulla dislocazione dei connazionali nelle grandi ri-  
partizioni geografiche formanti le circoscri-  
zioni elettorali sono forniti dal Ministero per gli affari esteri in base agli elementi già in suo possesso.

ART. 29.

La presente legge ha effetto dalla pubbli-  
cazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge costituzionale di modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo ai cittadini italiani all'estero.

PAGINA BIANCA

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

Norme per la votazione degli italiani  
residenti all'estero in occasione di  
elezioni politiche e modificazione  
dei termini e del procedimento  
elettorale per dette elezioni

---

TESTO BASE PREDISPOSTO DAL « COMITATO  
DEI NOVE » A SEGUITO DEL MANDATO RICÈ-  
VUTO DALL'ASSEMBLEA NELLA SEDUTA DEL  
15 NOVEMBRE 1978

---

### TITOLO I

VOTAZIONE DEGLI ITALIANI  
RESIDENTI ALL'ESTERO.

#### ART. 1.

Gli elettori per i quali, a norma del-  
l'ultimo comma dell'articolo 11 del decre-  
to del Presidente della Repubblica 20 mar-  
zo 1967, n. 223, è stata annotata, nelle  
liste elettorali, la condizione di residente  
all'estero, votano, per la elezione del Se-  
nato della Repubblica e della Camera dei  
deputati, inviando il proprio voto per cor-  
rispondenza.

Possono esprimere il proprio voto per  
corrispondenza per le predette consulta-  
zioni anche gli elettori per i quali nelle  
liste elettorali non è stata apportata l'an-  
notazione indicata al comma precedente  
e che nel giorno della votazione si trovino  
all'estero purché facciano pervenire, per  
il tramite delle autorità diplomatiche o  
consolari, apposita domanda al sindaco del

## 2. . . . .

comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Nella domanda, che dovrà pervenire al sindaco improrogabilmente entro il 45° giorno antecedente la data della votazione, devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente.

Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al precedente comma, il sindaco provvede, a mezzo di apposita cartolina-avviso, a darne tempestiva comunicazione all'interessato, il quale potrà partecipare al voto solo presentandosi personalmente al seggio nelle cui liste elettorali è iscritto.

La predetta cartolina, da spedirsi con raccomandata per via aerea, reca anche l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che l'esibizione della cartolina stessa dà diritto ad usufruire delle agevolazioni di viaggio per recarsi al comune di iscrizione elettorale.

## ART. 2.

Degli elettori che votano per corrispondenza i comuni debbono compilare, in ordine alfabetico, in sette esemplari, elenchi distinti per uomini e donne recanti, per ogni elettore, le generalità e l'indicazione della sezione in cui è iscritto. L'elenco deve recare apposita annotazione accanto ai nominativi di coloro che votano soltanto per la elezione della Camera dei deputati.

Nei comuni divisi in più collegi senatoriali, gli elenchi di cui al comma precedente devono essere compilati distintamente per collegio.

Degli elenchi di cui al primo comma il sindaco, entro il 41° giorno antecedente quello della votazione, trasmette:

a) un esemplare alla Commissione elettorale mandamentale perché apponga sulle liste elettorali di sezione, che do-

vranno essere rimesse ai comuni ai sensi dell'articolo 29 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, accanto ai nominativi compresi nel predetto esemplare, l'annotazione: « Vota per corrispondenza »;

*b)* un esemplare alla Prefettura perché provveda, entro il 38° giorno antecedente quello della votazione, alla consegna al sindaco delle schede di votazione e del volantino di cui all'articolo 3, da inviare agli elettori ammessi a votare per corrispondenza;

*c)* tre esemplari all'Ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica del collegio nel quale è compreso il comune, per gli adempimenti di cui agli articoli 5 e 7.

Due esemplari del predetto elenco debbono, infine, essere trattenuti presso il comune per la documentazione dell'Ufficio e per la spedizione dei plichi di cui al successivo articolo 3.

### ART. 3.

Entro il 35° giorno antecedente la data della votazione, il sindaco provvede ad inviare, a mezzo posta in raccomandazione e per via aerea, agli elettori di cui al primo comma dell'articolo 1 ed agli elettori di cui al secondo comma del predetto articolo, che ne abbiano fatto rituale richiesta, un plico chiuso contenente:

*a)* il certificato elettorale, privo del talloncino di ricevuta;

*b)* una scheda di votazione per ognuna delle elezioni alla quale l'elettore ha diritto di partecipare;

*c)* un volantino contenente i nominativi dei candidati di ciascuna lista ammessa nella circoscrizione per la elezione della Camera dei deputati, l'indicazione del giorno e dell'ora entro cui il voto deve pervenire all'ufficio destinatario, nonché le modalità per la spedizione del plico contenente i documenti relativi alla votazione;

d) una busta, che dovrà servire all'elettore per la restituzione della scheda o delle schede votate e del certificato elettorale, recante, nella parte anteriore, l'indirizzo « Ufficio elettorale 00100 Roma », seguito da un numero indicante l'Ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica del collegio nel quale è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore mittente è iscritto e, nella parte posteriore, il nome, cognome, data e luogo di nascita nonché il comune e la sezione di iscrizione elettorale e l'indirizzo dell'elettore interessato.

Dell'avvenuta spedizione viene presa nota su uno degli esemplari dell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, mediante apposizione, da parte dell'ufficio postale, al momento della consegna dei plichi, del bollo dell'ufficio stesso. L'altro esemplare viene trattenuto dallo ufficio postale come distinta degli invii raccomandati accettati.

#### ART. 4.

L'elettore residente all'estero, ricevuto il plico di cui al primo comma dell'articolo 3, dopo aver espresso il voto, piega la scheda o le schede, le include, insieme al certificato elettorale, nella apposita busta e provvede a spedire il plico chiuso, a mezzo posta in raccomandazione e per via aerea.

Il plico, per essere sottoposto allo spoglio previsto all'articolo 8, deve pervenire, inserito in un dispaccio speciale, all'ufficio postale del comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale non oltre le ore 20 del primo giorno di votazione.

#### ART. 5.

L'ufficio postale del comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica,



man mano che gli pervengono i plichi di cui all'articolo 4, provvede a recapitarli al predetto Ufficio elettorale; in ogni caso, l'ultimo recapito dei plichi pervenuti nel termine previsto dall'articolo 4, secondo comma, deve aver luogo non oltre le ore 13 del secondo giorno di votazione.

Dei predetti plichi, a cura dell'ufficiale postale, viene compilato e sottoscritto, in duplice copia, apposito elenco; un esemplare dell'elenco viene firmato, per ricevuta, dal segretario dell'Ufficio elettorale circoscrizionale e restituito all'ufficio postale.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuti i plichi, controlla se il relativo mittente è compreso negli elenchi rimessi dai comuni del collegio ai sensi dell'articolo 2.

I plichi anzidetti sono conservati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale sotto la personale responsabilità del presidente dell'Ufficio, fino a quando non vengono consegnati alle sezioni di cui al successivo articolo 7.

Qualora un plico dovesse risultare spedito da un elettore non compreso negli elenchi predisposti dai comuni, il plico stesso deve essere vidimato dal presidente e da due componenti dell'Ufficio elettorale circoscrizionale e consegnato al Presidente del Tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio medesimo per essere bruciato unitamente a quelli di cui al successivo articolo 6.

#### ART. 6.

I plichi pervenuti all'ufficio postale dopo il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4, debbono essere consegnati al Presidente del Tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Dei suddetti plichi, a cura dell'ufficiale postale, viene compilato e sottoscritto, in duplice copia, apposito elenco, nel quale deve essere indicato, per ogni plico, il giorno di arrivo e, per i plichi che

pervengono durante i giorni della votazione, anche l'ora di arrivo. Uno di detti elenchi viene firmato, per ricevuta, dal Presidente del Tribunale o da un magistrato da lui designato e trattenuto dall'ufficio postale.

Il Presidente del Tribunale o il magistrato delegato, presi in consegna i plichi anzidetti, provvede, non prima del 60° giorno successivo a quello della votazione, alla loro bruciatura.

Alle operazioni di cui al comma precedente sono invitati ad assistere i rappresentanti dei gruppi dei candidati alla elezione del Senato della Repubblica designati presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale, nonché, per la elezione della Camera dei deputati, rappresentanti appositamente incaricati, con le modalità di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, dai delegati di ciascuna lista presentata nella circoscrizione alla quale appartiene il comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Detti rappresentanti debbono essere tempestivamente avvertiti del giorno e dell'ora in cui tali operazioni hanno luogo.

Delle operazioni di bruciatura dei predetti plichi viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto, seduta stante, dal Presidente del Tribunale o dal magistrato delegato e dai rappresentanti dei gruppi dei candidati e delle liste presentati.

#### ART. 7.

Le operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero sono effettuate da speciali sezioni elettorali istituite nel comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica, in modo che in ogni sezione il numero degli elettori ammessi a votare per corrispondenza non sia superiore a mille.

L'assegnazione degli elettori alle singole sezioni è fatta, a cura del predetto Uf-

ficio elettorale, per comune, sulla base degli elenchi trasmessi a norma della lettera c) del precedente articolo 2. Nel caso di comuni aventi più di 1.000 elettori ammessi a votare per corrispondenza, la ripartizione degli stessi tra le singole sezioni è fatta secondo l'ordine alfabetico.

Quando il numero degli elettori all'estero di un collegio sia inferiore a 100, alle relative operazioni di scrutinio provvede una sezione del collegio istituita a norma dell'articolo 34 del testo unico n. 361.

Per la consegna dei plichi alla predetta sezione e per le operazioni di spoglio e di scrutinio si applicano le norme della presente legge.

La compilazione delle liste degli elettori assegnati a ciascuna sezione è fatta, distintamente per maschi e femmine, sulla scorta degli elenchi di cui al secondo comma, dal comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Le liste devono recare apposita annotazione accanto ai nominativi degli elettori che votano soltanto per la elezione della Camera dei deputati.

Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, entro il 30° giorno antecedente quello della votazione, promuove, rispettivamente, da parte del presidente della Corte d'appello e della Commissione elettorale del comune in cui ha sede l'Ufficio stesso, la nomina dei presidenti di seggio e di tre scrutatori per ogni seggio.

Presso detti seggi possono essere designati, con le modalità di cui agli articoli 25 del testo unico n. 361 e 1, lettera o) della legge 23 aprile 1976, n. 136, i rappresentanti dei gruppi e delle liste di candidati.

Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal presente articolo spetta un onorario fisso, rispettivamente di lire 25.000 e di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge.

Entro il termine di cui al sesto comma, il presidente dell'Ufficio elettorale cir-

coscrizionale comunica alla Prefettura della provincia nella quale ha sede il predetto Ufficio il numero delle sezioni speciali da istituire.

ART. 8.

Alle ore 7 del secondo giorno di votazione i presidenti degli Uffici elettorali di sezione istituiti a norma del precedente articolo 7, costituiti i rispettivi uffici, riceveranno da parte del sindaco del comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale:

- a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) i verbali di nomina degli scrutatori;
- c) le designazioni dei rappresentanti dei gruppi e delle liste di candidati;
- d) le urne destinate a contenere le schede votate.

Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al comma precedente, il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale provvede a far consegnare:

- a) la lista degli elettori residenti all'estero ammessi a votare per corrispondenza ed assegnati alla sezione a norma del predetto articolo 7;
- b) un plico sigillato contenente le buste pervenute dai predetti elettori, con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle buste contenute.

Le buste che perverranno all'Ufficio elettorale circoscrizionale durante il secondo giorno di votazione ma non oltre le ore 13 dovranno essere consegnate alle competenti sezioni con le modalità di cui alla lettera b) del precedente comma.

Trascorso il termine delle ore 13, l'Ufficio elettorale circoscrizionale trasmetterà alle sezioni l'ultimo plico delle buste pervenute tempestivamente e, in ogni caso, una comunicazione che non saranno inviate ulteriori buste.

Il presidente apre i plichi a mano a mano che pervengono all'Ufficio e, dopo aver controllato il numero delle buste in essi contenute, apre ciascuna busta, ne estrae il certificato elettorale e ciascuna scheda votata, e, dopo aver apposto sulla scheda stessa il bollo della sezione e averla fatta firmare da uno degli scrutatori, la introduce, senza aprirla, nella corrispondente urna.

Qualora una scheda non fosse regolarmente piegata, il presidente, prima di procedere a qualsiasi altra operazione, provvede a piegarla personalmente secondo la piegatura prevista dagli allegati *A*, *B* ed *E*.

Man mano che le schede vengono introdotte nell'urna, uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista di cui alla lettera *a*), del precedente secondo comma.

Nel caso in cui nel plico dovesse mancare il certificato elettorale o questo non dovesse essere intestato all'elettore che risulta aver spedito il plico, le schede in esso contenute vengono considerate come non pervenute e, senza essere aperte, sono incluse nella busta originale di spedizione insieme al certificato ed allegate al verbale. Le schede, il certificato e la busta debbono essere vidimati dal presidente e da almeno due componenti del seggio.

Nel caso in cui nel plico si rinvenga una scheda per la elezione del Senato della Repubblica votata da un elettore che non ha diritto ad esprimere il voto per tale elezione, la scheda viene dichiarata nulla e, dopo essere stata vidimata dal presidente e da due componenti del seggio, viene inclusa nel plico di cui alla lettera *c*) dell'articolo 72 del testo unico n. 361.

Nel caso in cui il plico, inviato da elettore avente diritto a partecipare alle votazioni, non contenga alcuna scheda o ne contenga una sola, delle schede mancanti viene presa nota nella colonna della lista elettorale, accanto al nominativo dell'elettore stesso, che viene considerato non

votante per la elezione della quale manca la scheda.

Dopo che tutte le schede sono state immesse nell'urna e ricevuta la comunicazione di cui al quarto comma, il presidente dichiara chiuse le operazioni di cui ai precedenti commi e, fatto sgomberare il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, accerta il numero dei votanti risultanti dalle liste di cui alla lettera *a*) del secondo comma e dai certificati elettorali regolarmente allegati alle schede di votazione.

La lista deve essere firmata in ciascun foglio dal presidente e da due componenti del seggio e deve essere chiusa in un plico sigillato con il bollo dell'Ufficio.

I certificati elettorali, conservati in apposito plico, devono essere rimessi, unitamente al plico contenente la lista degli elettori ammessi a votare, prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio, al pretore del mandamento del comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale con le modalità di cui agli articoli 67 del testo unico n. 361 e 7, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Compiute le predette operazioni, il presidente del seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio che debbono svolgersi senza interruzione, osservando le norme del Titolo V del citato testo unico e dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Uno degli esemplari del verbale, redatto per ciascun tipo di elezione, deve essere depositato nella cancelleria dell'Ufficio elettorale circoscrizionale perché ogni elettore possa prenderne conoscenza.

#### ART. 9.

Gli elettori che rientrano in Italia possono esprimere regolarmente il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

A tal fine, essi debbono munirsi di apposita autorizzazione da richiedersi al sindaco del comune di iscrizione elettorale, entro il terzo giorno antecedente quello della elezione, previa restituzione, se li

hanno ricevuti, dei documenti per la votazione. Tali documenti devono essere custoditi presso l'Ufficio comunale, per essere bruciati al termine delle operazioni di votazione. Dell'avvenuta bruciatura viene redatto apposito verbale, che deve essere sottoscritto, seduta stante, dal sindaco e dal segretario comunale.

L'autorizzazione di cui al comma precedente viene rilasciata mediante consegna all'elettore di un duplicato del certificato elettorale, recante, sul retro, apposita dichiarazione sottoscritta dal sindaco ed il bollo del comune.

Del rilascio della predetta autorizzazione il sindaco dà notizia all'Ufficio elettorale circoscrizionale che ne prende nota accanto al nominativo dell'elettore nell'esemplare in suo possesso dell'elenco di cui all'articolo 2 agli effetti del riscontro dei plichi contenenti i voti inviati per corrispondenza.

Nel caso dovessero pervenire all'Ufficio elettorale circoscrizionale plichi contenenti voti per corrispondenza di elettori ammessi a votare ai sensi dei commi precedenti, i plichi debbono essere vidimati dal presidente e dai componenti l'Ufficio stesso ed accantonati, per essere bruciati unitamente a quelli di cui all'articolo 6.

#### ART. 10.

Nel caso di svolgimento di sole elezioni per la Camera dei deputati alle operazioni demandate dalla presente legge all'Ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica provvede l'Ufficio centrale circoscrizionale; a quelle demandate al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 6 provvede il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

## TITOLO II

MODIFICAZIONE DEI TERMINI  
E DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE.

## ART. 11.

Al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come successivamente modificato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma dell'articolo 11 è sostituito con il seguente:

« Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 60° giorno antecedente quello della votazione »;

b) al primo comma dell'articolo 15 le parole « non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno » sono sostituite con le altre « non prima delle ore 8 del 59° e non oltre le ore 16 del 58° giorno »;

c) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso che l'Ufficio elettorale centrale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può essere più sostituito »;

d) al primo comma dell'articolo 17 le parole « entro il 36° giorno » sono sostituite con le altre « entro il 51° giorno »;

e) al secondo comma dell'articolo 17 le parole « entro il 33° giorno » sono sostituite con le altre « entro il 50° giorno »;

f) al primo comma dell'articolo 20 le parole « dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno » sono sostituite con le altre « dalle ore 8 del 50° giorno alle ore 20 del 49° giorno »;

g) al secondo comma dell'articolo 23 le parole « entro 48 ore » sono sostituite con le altre « entro 24 ore »;



h) al primo comma, n. 3) dell'articolo 92 le parole « dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno » sono sostituite con le altre « dalle ore 8 del 50° giorno alle ore 20 del 49° giorno »;

i) il terzo comma dell'articolo 103 è sostituito dal seguente:

« Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi e chi, avendo votato per corrispondenza, si presenta per dare il voto nella sezione elettorale in cui è iscritto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000 ».

l) il settimo comma dell'articolo 104 è sostituito dal seguente:

« Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di schede di votazione o di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000 ».

#### ART. 12.

Alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, come successivamente modificata, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22 le parole « dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno antecedenti » sono sostituite con le altre « dalle ore 8 del 50° giorno alle ore 20 del 49° giorno antecedenti »;

b) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Il decreto di convocazione dei comizi per la elezione dei senatori deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 60° giorno antecedente quello della votazione ».

## ART. 13.

Le tabelle *B*, *C*, *G* ed *H* allegate al testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituite dalle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate alla presente legge.

Le tabelle *B* e *C* allegate alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono sostituite dalle tabelle *E* ed *F* allegate alla presente legge.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI PENALI.

## ART. 14.

Chiunque prende cognizione del contenuto di uno dei plichi chiusi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge a lui non diretti ovvero sottrae o distrae al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, ovvero in tutto o in parte li distrugge o sopprime, li dirotta dalla loro destinazione, ovvero indebitamente li trattiene o ne ritarda l'inoltro, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 100.00 a lire 500.000.

## ART. 15.

Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Non si applicano per i suddetti reati le disposizioni del codice penale concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

PARTE INTERNA

(Parte n. 1)	(Parte n. 2)	(Parte n. 3)	(Parte n. 4)
<p>1</p>	<p>5</p>	<p>9</p>	
<p>2</p>	<p>6</p>	<p>10</p>	
<p>3</p>	<p>7</p>	<p>11</p>	
<p>4</p>	<p>8</p>	<p>12</p>	

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12. Qualora il numero dei contrassegni debba essere superiore a 12, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5 o 6 al massimo. Nel caso in cui i contrassegni accettati siano più di 18 viene utilizzata anche la quarta parte della scheda. I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature procedendo dall'alto in basso e quindi da sinistra a destra. Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI CUI ALLA TABELLA A

**ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**  
(CASA DELL'INIZIATIVA)  
COLLEGIO  
(RISERVA)













**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

FIRMA DELLO SCRUTATORE

FIRMA

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

(Parte n. 1)	(Parte n. 2)	(Parte n. 3)	(Parte n. 4)
			
			
			
			

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12. Quarta il numero dei contrassegni debba essere superiore a 12, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5 o 6 al massimo. Nel caso in cui i contrassegni accettati siano più di 18 viene utilizzata anche la quarta parte della scheda. I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature procedendo dall'alto in basso e quindi da sinistra a destra. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI CUI ALLA TABELLA B

**ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**  
.....  
(data dell'elezione)  
**COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AROSTA**

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

FIRMA DELLO SCRUTATORE

TIMBRO


MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

PARTE INTERNA

(Parte n. 1)	(Parte n. 2)	(Parte n. 3)	(Parte n. 4)
<p>mm. 20 1 (COGNOME E NOME)</p>	5	9	
2	6	10	
3	7	11	
4	8	12	

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12. Qualora il numero dei contrassegni debba essere superiore a 12, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5 o 6 al massimo. Nel caso in cui i contrassegni accettati siano più di 18 viene utilizzata anche la quarta parte della scheda. I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature progredendo dall'alto in basso e quindi da sinistra a destra. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI CUI ALLA TABELLA D



ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  
(data dell'elezione)  
NOME DELLA REGIONE  
Collegio di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE  
TIMBRO